



Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 49 del 15.05.13

COMUNE DI PALERMO

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta comunale delle culture, per la partecipazione politica dei cittadini stranieri ed apolidi

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Istituzione della Consulta.....	3
Art. 2 - Funzioni della Consulta.....	3
Art. 3 - Compiti e modalità per la consultazione e presentazione delle proposte	3

TITOLO II - COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE

Capo I – Organizzazione

Art. 4 - Organismi della Consulta	4
---	---

Capo II – L'Assemblea

Art. 5 - L'Assemblea	4
Art. 6 - Adunanze	5
Art. 7 - Convocazioni e funzionamento	5

Capo III – Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 8 - Il Presidente: elezione, compiti e responsabilità	6
Art. 9 - Il Vice Presidente: elezione, compiti e responsabilità	6

Capo IV – L'Ufficio di Presidenza

Art. 10 - Composizione e durata in carica	6
Art. 11 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza	7

Capo V – Deliberazioni

Art. 12 - Efficacia delle deliberazioni	7
---	---

Capo VI – Ulteriori Disposizioni

Art. 13 - Durata in carica e scioglimento della Consulta.....	7
--	----------

TITOLO III - SISTEMA ELETTORALE

Capo I – Ordinamento

Art. 14 - Indizione delle elezioni e forme di pubblicizzazione.....	8
Art. 15 - Elettorato attivo e liste elettorali	8
Art. 16 - Elettorato passivo	9

Capo II – Organizzazione del sistema elettorale

Art. 17 - Determinazione dei posti a rappresentante in Consulta	9
Art. 18 - Presentazione della candidature.....	10
Art. 19 - Seggi elettorali e scheda elettorale	10

Capo III – Operazioni elettorali

Art. 20 - Insediamento dell’Ufficio elettorale di Seggio.....	11
Art. 21 - Operazioni di voto	11
Art. 22 - Chiusura della votazione ed operazioni di riscontro.....	11
Art. 23 - Operazioni di scrutinio.....	11
Art. 24 - Determinazione della cifra individuale dei candidati e proclamazione degli eletti .	12
Art. 25 - Spese.....	12

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Prime consultazioni elettorali	13
Art. 27 - Regolamento Interno	13
Art. 28 - Entrata in vigore	13

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Istituzione della Consulta

1. Al fine di favorire la costituzione della Città interculturale è istituita presso il Comune di Palermo la Consulta Comunale dei rappresentanti dei cittadini immigrati, comunitari, extracomunitari ed apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale di Palermo, di seguito denominato "Consulta".
2. La Consulta, composta da 21 membri, è l'organo rappresentativo di tutti coloro i quali hanno una nazionalità diversa da quella italiana o che hanno acquisito la cittadinanza italiana pur mantenendo la cittadinanza di un altro paese, che tramite la Consulta partecipano e concorrono alla vita dell'Amministrazione comunale con funzione consultiva e propositiva nell'interesse dell'intera popolazione.

Art. 2

Funzioni della Consulta

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove ed incentiva le opportunità per la realizzazione di percorsi interculturali nella Città di Palermo con riferimento: alla tutela dei diritti, all'integrazione culturale, all'istruzione, alla salute, all'inserimento nel mondo del lavoro, ai servizi sociali. Negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia avvalendosi delle banche dati dell'Amministrazione Comunale;
- b) promuove iniziative:
 - per favorire la conoscenza da parte degli stranieri e degli apolidi delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, l'occupazione lavorativa, l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione, la formazione professionale, il trasporto e la fruizione dei servizi pubblici;
 - per favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture, nella prospettiva di una società interculturale;
 - per prevenire o rimuovere ogni forma di discriminazione e di xenofobia;
- c) collabora con il Comune nel fornire il necessario supporto agli stranieri, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti per i cittadini residenti;
- d) fornisce alle associazioni di stranieri la propria consulenza per redigere e sviluppare progetti di carattere culturale, sociale, economico;
- e) promuove e sostiene iniziative volte sia al rispetto e alla valorizzazione dei caratteri culturali, linguistici e storici degli stranieri e degli apolidi, che a favorire, da parte loro, la conoscenza di quelli della popolazione locale.
- f) esprime pareri negli ambiti sopraindicati obbligatori e non vincolanti sugli atti relativi di competenza degli organi del Comune e contribuisce ad avanzare proposte per il Governo della Città.

Art. 3

Compiti e modalità per la consultazione e presentazione delle proposte

1. La Consulta è organo consultivo e propositivo per le scelte di Governo dell'Amministrazione; alla stessa può presentare, per il tramite dei propri organismi, pareri e proposte sulle attività e/o provvedimenti che abbiano incidenza sulle condizioni degli stranieri a Palermo.
2. La Consulta può, inoltre, approvare proposte/mozioni da presentare alla Giunta o al Consiglio, da formulare per iscritto ed in lingua italiana, che devono:
 - a) essere inerenti le funzioni citate all'art. 2;
 - b) indicare le finalità che si intendono perseguire;
 - c) precisare le eventuali risorse economiche necessarie.

3. La Giunta o il Consiglio, in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare le suddette proposte entro un congruo termine e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione; le stesse proposte se accolte anche in parte, saranno trasmesse agli uffici competenti per la formalizzazione degli adempimenti amministrativi.

4. Il Consiglio Comunale, attraverso il proprio Presidente, invita il Presidente della Consulta ad esprimersi su tematiche attinenti alle funzioni di cui all'art. 2 poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale stesso.

5. Il Consiglio Comunale individua al proprio interno tre componenti che saranno partecipi dei lavori della Consulta; mentre la Giunta, per le stesse finalità, ne individua al proprio interno due.

I componenti del Consiglio Comunale e quelli della Giunta che faranno parte della Consulta non avranno diritto di voto e la loro presenza non sarà computata al fine del raggiungimento del numero legale.

TITOLO II - COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE

Capo I – Organizzazione

Art. 4

Organismi della Consulta

1. La Consulta opera attraverso i seguenti tre organismi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza.

Capo II – L'Assemblea

Art. 5

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da 21 membri, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, ai sensi di quanto disposto dal successivo Titolo III.

2. L'Assemblea è l'organismo titolare delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Consulta dal presente regolamento, che esercita ai sensi dei successivi articoli tramite il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

3. Compete all'Assemblea, rappresentando le istanze delle molteplici componenti straniere esistenti nella Città di Palermo:

- a) deliberare sulle questioni sottoposte dall'Ufficio di Presidenza;
- b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza;
- c) assumere direttamente le decisioni che l'Ufficio di Presidenza le abbia deferito ai sensi dell'art.11 comma 5;
- d) fornire i pareri di cui all'art. 2 lettera f);
- e) svolgere tutte le funzioni non attribuite agli altri organismi della Consulta.

4. In caso di dimissioni, trasferimento della residenza in altro comune, di impedimento permanente ovvero di assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, l'Assemblea dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica di Consigliere e procede alla sua surroga, nominando il primo dei non eletti nell'ambito dell'area geografica interessata e nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 17.

Ove non fosse possibile procedere alla surroga, l'Assemblea si intende regolarmente costituita qualora risulti composta da almeno la metà dei suoi membri. Al di sotto di questa soglia, salvo

quanto disposto dall'art. 13, comma 3, lett b), il Sindaco dichiara sciolta la Consulta e fissa contestualmente, entro sei mesi, la data di svolgimento di nuove consultazioni elettorali.

Art. 6 Adunanze

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria, obbligatoriamente almeno tre volte all'anno, di norma nei mesi di febbraio, giugno e ottobre, per fornire gli indirizzi all'attività dell'Ufficio di Presidenza e valutarne l'azione già svolta.

La seduta di insediamento, e sino all'elezione del Presidente, è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. L'Assemblea, altresì, al fine di dare corso al progetto cittadino interculturale di partecipazione tra stranieri e palermitani, programmerà per due volte l'anno incontri con tutte le comunità di stranieri presenti nel territorio comunali e con i consigli di circoscrizione.

3. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in via straordinaria ove lo richiedano almeno due terzi dei membri della Consulta ovvero l'Ufficio di Presidenza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

4. Le sedute dell'Assemblea, che di norma sono pubbliche, sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire ad almeno 24 ore dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Art. 7 Convocazioni e funzionamento

1. Le convocazioni sono fatte dal Presidente della Consulta mediante avvisi scritti, contenenti:

- a) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza;
- b) l'ordine del giorno della sessione.

2. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al domicilio dei singoli componenti o tramite posta elettronica, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso è comunicato con ogni mezzo idoneo almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

3. Copia dell'avviso recante l'ordine del giorno è trasmesso, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale .

4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea tutti coloro che reputi utile allo sviluppo della discussione su singoli punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento del voto.

5. Nel corso dei lavori della Consulta viene, di norma, utilizzata la lingua italiana, che comunque deve essere la lingua con cui viene redatto il verbale da parte del segretario.

6. Copia del verbale di ogni seduta della Consulta, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, viene trasmessa al Consiglio Comunale e alla Giunta.

Capo III – Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 8

Il Presidente: elezione, compiti e responsabilità

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente della Consulta dura in carica due anni e sei mesi.
Solo in sede di elezione della prima Consulta, il Presidente dura incarica 2 anni.
In ogni caso, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto, per una sola volta.
3. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Consulta, e la rappresenta sia innanzi al Consiglio comunale, che agli altri Organi ed organismi comunali e non, pubblici e privati, alla cui attività la Consulta sia stata invitata a partecipare.
4. Il Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
5. Con richiesta motivata il Presidente, in nome e per conto della Consulta, può richiedere in forma scritta di partecipare con il solo diritto di parola e non di voto, alle sedute del Consiglio Comunali e delle Commissioni.
6. Il Presidente, sentita l'Assemblea, presenta una relazione almeno annuale al Consiglio Comunale sugli argomenti trattati e le iniziative promosse
7. In caso di assenza o temporanea indisponibilità del Presidente, la Consulta è rappresentata dal Vice Presidente. Ove anche questi non sia disponibile, la Consulta è rappresentata da altro suo membro appositamente nominato dal Presidente fra i membri dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 9

Il Vice Presidente: elezione, compiti e responsabilità

1. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o temporanea indisponibilità.
2. E' eletto Vice Presidente il candidato di altra Area geografica rispetto a quella del Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nella votazione in cui è stato eletto il Presidente. In caso di parità è eletto il candidato che sia, in progressivo subordine, di altro sesso e di maggiore età.

Capo IV – L'Ufficio di Presidenza

Art. 10

Composizione e durata in carica

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dai cinque Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nelle votazioni in cui sono stati eletti il Presidente ed il Vice Presidente, ed appartenenti ad Aree diverse rispetto ad essi
In caso di parità, è eletto il candidato che sia, in progressivo subordine, di altra Nazione, sesso e maggiore età.
2. L'Ufficio di Presidenza della prima Consulta dura in carica due anni e sei mesi.
Solo in sede di elezione della prima Consulta, l'Ufficio di Presidente dura incarica 2 anni.
In ogni caso, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
In entrambi i casi, alla scadenza è rinnovabile, per un altro solo mandato.
In caso di dimissioni di un membro dell'Ufficio di presidenza si potrà procedere alla sua surroga con le stesse modalità previste per l'elezione.

Art. 11
Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza ha la funzione di facilitare le modalità di funzionamento della Consulta e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno cinque componenti dell'Ufficio stesso.
3. L'Ufficio di Presidenza può delegare al Presidente l'espressione di pareri a proprio nome tutte le volte in cui non risulti obiettivamente possibile la convocazione dell'Ufficio stesso in tempo utile rispetto alle esigenze degli Organi comunali richiedenti.
4. Ove debba rendere pareri, presentare proposte di deliberazione o comunque formalizzare la propria opinione rispetto a questioni determinate, l'Ufficio di Presidenza si esprime mediante votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'Ufficio di Presidenza può decidere, con decisione assunta a maggioranza assoluta, di rimettere all'Assemblea la decisione di scelte che ritenga particolarmente importanti al fine di meglio rappresentare all'Amministrazione Comunale la posizione della Consulta.
6. I processi verbali delle sedute, divenuti esecutivi e sottoscritti dal Presidente e da un altro membro dell'Ufficio, sono raccolti in un apposito Libro.

Capo V – Deliberazioni

Art. 12
Efficacia delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei votanti. A parità prevale il voto del Presidente, che ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza vengono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Segreteria Generale del Comune, che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Le deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza impegnano il Consiglio Comunale a determinarsi sulle tematiche proposte, sentita la commissione competente.

Capo VI – Ulteriori Disposizioni

Art. 13
Durata in carica e scioglimento della Consulta

1. La durata in carica della Consulta, salvo quanto previsto all'art. 26, coincide con il mandato amministrativo del Sindaco.
2. Il Sindaco uscente indice le elezioni per il rinnovo della Consulta che potranno svolgersi nel periodo che intercorre tra il 90° giorno prima del rinnovo del Consiglio comunale e successivamente entro e non oltre il 45° giorno del rinnovo sopra citato.
3. Per i lavori della Consulta l'Amministrazione individua i locali di proprietà comunale e le attrezzature necessarie.
4. L'intervento dei componenti degli organi collegiali della Consulta alle relative sessioni è a titolo gratuito.
5. Il Sindaco può procedere allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:
 - a) qualora metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria;

b) in casi eccezionali, su motivata deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti, per gravi violazione da parte della Consulta del presente regolamento o per infiltrazione mafiosa o per altri gravi reati.

6. In caso di scioglimento, la nuova elezione deve svolgersi entro i 6 mesi successivi.

TITOLO III - SISTEMA ELETTORALE

Capo I – Ordinamento

Art. 14

Indizione delle elezioni e forme di pubblicizzazione

1. Il Sindaco indice le elezioni entro il sessantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso con manifesto plurilingue nel quale vengono indicati:

- la data delle consultazioni;

- i seggi elettorali;

- l'orario di apertura e chiusura dei seggi;

- le quote di rappresentanti per Area geografica stabiliti ai sensi del successivo art. 17.

2. Delle elezioni verrà data notizia sul sito internet istituzionale e mediante pubblicazione del manifesto di cui al comma 1 all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici appropriati.

4. Il Comune, in collaborazione con le associazioni degli stranieri, si impegna con idonee misure ed azioni a far conoscere ai cittadini stranieri date e modalità della consultazione elettorale ed a promuovere la massima partecipazione degli aventi diritto favorendo la presentazione di candidature.

5. Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possano svolgere le elezioni già indette, il Sindaco ne dispone il rinvio a nuova data.

Art. 15

Elettorato attivo e liste elettorali

1. Sono elettori della Consulta i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un Paese straniero o status di apolide;

b) iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Palermo alla data di indizione dell'elezione;

c) compimento di 18 anni di età entro il giorno fissato per la votazione;

d) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalla normativa vigente per i cittadini italiani;

e) possesso di valido permesso o carta di soggiorno, se non sono in possesso anche della cittadinanza italiana;

2. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, entro il 20° giorno antecedente la data della votazione, forma e trasmette al Presidente di Seggio, due liste degli aventi diritto al voto in ordine alfabetico, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1:

• una lista generale;

• una lista sezionale, secondo il numero delle sezioni elettorali definite e la suddivisione dello stradario comunale in relazione alle sezioni stesse.

3. Per ogni iscritto devono essere indicati:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l'indirizzo.

d) la cittadinanza.

Art. 16
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a membri della Consulta coloro che alla data fissata per le elezioni:
- a) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 15;
 - b) risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Palermo da almeno 40 giorni dalla data delle elezioni;
 - c) non hanno contestazioni in corso da parte dell'Amministrazione Comunale rispetto alla fruizione di prestazioni o servizi comunali;
 - d) non sono consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.

Capo II – Organizzazione del sistema elettorale

Art. 17
Determinazione dei posti a rappresentante in Consulta

1. I membri della consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza di tutti i cittadini immigrati residenti. La ripartizione dei posti a rappresentante in Consulta viene definita per Aree Geografiche, secondo la seguente suddivisione, individuata facendo riferimento ai contingenti presenti in atto sul territorio Comunale, così come emerge dalle "Informazioni Statistiche" riguardanti gli stranieri a Palermo al 31 dicembre 2011 elaborati dall'Ufficio Statistica del Comune:

a) Asia Centro Meridionale: Sri Lanka (ex Ceylon); Bangladesh; India; Pakistan; Afghanistan; Bhutan; Nepal; Kazakhstan.

b) Asia Orientale e Asia Occidentale: Filippine; Repubblica Popolare Cinese; Giappone; Myanmar (ex Birmania); Vietnam; Thailandia; Indonesia; Repubblica della Corea (Corea del sud); Repubblica Popolare Democratica della Corea (Corea del nord); Malaysia; Singapore; Repubblica Islamica dell'Iran; Georgia; Giordania; Iraq; Libano; Israele; Siria; Territori dell'Autonomia Palestinese.

c) Africa Settentrionale: Tunisia; Marocco; Sudan; Algeria; Egitto; Libia.

d) Africa Occidentale: Ghana; Costa d'Avorio; Nigeria; Capo Verde; Liberia; Senegal; Togo; Benin (ex Dahomey); Guinea; Burkina Faso; Sierra Leone; Mauritania; Mali; Gambia; Niger; Guinea Bissau.

e) Africa Orientale e Africa Centro Meridionale: Mauritius; Eritrea; Etiopia; Somalia; Madagascar; Seycelles; Tanzania; Kenia; Zimbabw (ex Rhodesia); Zambia; Mozambico; Ruanda - Repubblica Democratica del Congo (ex Sudafrica); Camerun; Guinea Equatoriale; Gabon; Angola; Repubblica del Congo.

f) Paesi membri del Consiglio d'Europa: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica ceca, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria; ivi incluse: Bielorussia (che è stata sospesa dal C.d.E nel 1997) ed Israele (che gode dello status di osservatore presso l'Assemblea).

g) Americhe ed Oceania: Stati Uniti d'America; Canada. – Ecuador; Perù; Brasile; Colombia; Cuba; Messico; Argentina; Repubblica Dominicana; Venezuela; Cile; Honduras; Uruguay; Guatemala; Bolivia; Panama; Paraguay; El Salvador; Haiti; Australia.

2. I membri della Consulta da eleggere complessivamente sono 21 e i suoi componenti per area geografica sono determinati secondo il seguente metodo di calcolo: numero di residenti per area geografica rapportato al totale complessivo determina il tasso d'immigrazione (sempre per singola

area) che moltiplicato per il numero di componenti della consulta (21), dà il numero di rappresentanti per area geografica.

3. Nella prima fase di attuazione del presente Regolamento verrà eletto per ciascuna area geografica il seguente numero di rappresentanti, individuato applicando il criterio sopra descritto al numero dei cittadini stranieri residenti a Palermo al 31 dicembre 2011:

- a) Asia Centro Meridionale, (sette componenti);
- b) Asia Orientale e Asia Occidentale, (due componenti);
- c) Africa Settentrionale, (tre componenti);
- d) Africa Occidentale, (due componenti);
- e) Africa Orientale e Africa Centro Meridionale, (uno componenti);
- f) Paesi membri del Consiglio d'Europa (cinque componenti);
- h) Americhe ed Oceania, (un componente).

4. Di norma, per ciò che riguarda le aree a), c) ed f) non potranno essere eletti nella Consulta più di due candidati aventi la stessa nazionalità. Per ciò che invece riguarda le aree b) e d) gli eletti dovranno essere di distinte nazionalità.

5. La composizione sopra definita potrà essere oggetto di variazione in funzione dei dati relativi al contingente dei cittadini presente al 31 dicembre, verificato dall'Amministrazione Comunale per l'anno precedente alle elezioni.

Art. 18

Presentazione della candidature

1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di candidature singole.

2. Ciascun candidato deve fare riferimento ad una delle aree geografiche individuate all'art. 17.

3. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da un numero, non inferiore a 50 e non superiore a 100, di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

5. Le candidature devono essere presentate all'Ufficio Elettorale del Comune a pena di inammissibilità negli orari d'ufficio, tra le ore 8,00 del 30° giorno e le ore 12,00 del 24° giorno antecedenti la data della votazione.

6. Le candidature devono necessariamente indicare:

- l'area geografica per la quale il candidato intende concorrere;
- cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato;

7. Ciascuna candidatura deve essere corredata della dichiarazione resa dal candidato di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, da un documento di riconoscimento, nonché da n. 2 foto.

Ai fini del presente regolamento è considerato valido documento di identità ogni documento rilasciato da una pubblica Amministrazione, recante la fotografia del suo titolare e che non sia scaduto all'atto della sua esibizione.

8. Alle istanze presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.

9. Trascorso il termine di ricezione delle candidature l'Ufficio Elettorale verifica la regolarità delle medesime.

Art. 19

Seggi elettorali e scheda elettorale

1. A ciascun seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente, un segretario nominato dal Presidente e da tre scrutatori.

2. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza costante di almeno 2 componenti.

3. I seggi elettorali sono insediati in uno o, qualora fosse necessario, in più edifici di proprietà comunale allo scopo designati dall'Amministrazione.

4. La suddivisione degli elettori tra i seggi avviene in base alla residenza anagrafica.

5. La scheda elettorale reca i nomi dei candidati e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Capo III – Operazioni elettorali

Art. 20

Insediamiento dell'Ufficio elettorale di Seggio

1. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'Amministrazione comunale, provvede a quanto necessario affinché alle ore 16,00 del giorno antecedente la data delle elezioni siano consegnati al Presidente di ciascun Seggio:
 - a) la lista degli elettori del Seggio;
 - b) il pacco delle schede per la votazione;
 - c) un timbro recante il logo della Città di Palermo;
 - d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione;
 - e) l'elenco degli scrutatori;
 - f) le urne e quant'altro occorra per la votazione, quali cabine, matite copiative, cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella lista del seggio e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:
 - a) la firma dello scrutatore;
 - b) l'apposizione del timbro numerato in dotazione al Seggio.

Art. 21

Operazioni di voto

- Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 20.
2. Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o altro valido documento di riconoscimento.
 3. Essi possono esprimere un solo voto di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al candidato prescelto.
 4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
 5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
 6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Art. 22

Chiusura della votazione ed operazioni di riscontro

1. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente del Seggio provvede ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - a) numero dei votanti;
 - b) numero delle schede autenticate rimaste;
 - c) numero delle schede non autenticate rimaste.
2. Tutte le schede rimaste, autenticate e non autenticate, vengono chiuse in apposita busta.
3. Le liste elettorali vengono chiuse in apposita busta.
4. Su entrambe le buste, debitamente sigillate, sono apposte le firme dei membri del Seggio.
5. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

Art. 23

Operazioni di scrutinio

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Si ha nullità del voto quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciar dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato, presenta irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazione. Si ha pertanto nullità del voto quando le schede:

a) non siano quelle predisposte dal Comune o non portino la firma dello scrutatore ed il timbro con il logo del Comune di Palermo;

b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Si ha la nullità della scheda, altresì, quando non contiene alcuna espressione di voto e quando non sussiste alcuna possibilità di identificare il o i candidati prescelti.

4. Nel verbale di Seggio vengono riportate le preferenze attribuite a ciascun candidato e si dà atto della congruenza dei dati relativi a:

a) numero delle schede spogliate;

b) numero degli elettori che hanno votato;

c) somma delle schede valide, delle schede nulle e delle schede bianche.

5. I risultati dello scrutinio, il verbale delle operazioni del Seggio e gli atti della votazione vengono inviati all'Ufficio Elettorale entro il giorno successivo alla chiusura.

Art. 24

Determinazione della cifra individuale dei candidati e proclamazione degli eletti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale riceve tutti i verbali delle operazioni elettorali:

a) verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio;

b) riassume i risultati dello scrutinio avvenuto in tutti i Seggi;

c) forma una graduatoria dei candidati in ordine ai voti ricevuti in ogni seggio elettorale;

e) suddivide poi la graduatoria così ottenuta per area geografica di provenienza.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale procede all'individuazione degli eletti tra i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze per area geografica e fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascun area geografica come stabilito all'art. 17.

3. Al fine di garantire la rappresentanza di genere, nelle 6 aree geografiche per le quali sono previsti più di un componente, saranno proclamati eletti il primo uomo e la prima donna di diversa nazionalità che hanno avuto più voti; i restanti componenti saranno individuati, a prescindere dal sesso, in ordine decrescente delle preferenze ottenute.

4. Una volta terminate tutte le operazioni, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale proclama gli eletti redigendo apposito verbale.

5. Il Sindaco, entro il decimo giorno successivo alla data delle votazioni, pubblica i risultati all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale e lo notifica agli eletti.

Art. 25

Spese

1. Le spese per l'organizzazione tecnica delle elezioni della Consulta sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Ai membri dei seggi elettorali istituiti per l'elezione della Consulta spetta una retribuzione pari a quella prevista per gli scrutatori e i segretari in occasioni delle elezioni amministrative.

3. Per la scelta dei componenti i seggi elettorali, si procederà al sorteggio dall'elenco dei dipendenti comunali che manifesteranno la propria disponibilità a partecipare a seguito di apposito avviso pubblicato dall'Ufficio Elettorale.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Prime consultazioni elettorali

1. Le elezioni della prima Consulta sono indette entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Consulta così eletta resterà in carica per l'intero mandato amministrativo in corso.

Art. 27

Regolamento Interno

1. La Consulta può dotarsi di un Regolamento interno purchè non sia in contrasto con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.